

STATUTO DELLA
UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI
(U.I.L.M.)

Approvato dal 12° Congresso Nazionale

Salsomaggiore Terme 13 – 15 febbraio 2002

PARTE PRIMA

Costituzione e finalità

ART. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

La Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM): è l'Organizzazione sindacale, democratica dei metalmeccanici, aperta alla partecipazione di tutti i lavoratori e lavoratrici della categoria, indipendentemente dalle loro convinzioni politiche, religiose, ideologiche e culturali, per la difesa dei comuni interessi morali e materiali e di libertà. La UILM aderisce, tramite il proprio Sindacato Provinciale, in sede locale alla Camera Sindacale Provinciale; in sede regionale alla Unione Regionale; in sede nazionale alla UIL; ne accetta lo Statuto conservando per intero la propria autonomia organizzativa ed amministrativa.

Tramite la FLM, (costituita da FIM, FIOM, UILM) aderisce in sede internazionale alla FISM (Federazione Internazionale Sindacati Metalmeccanici) e alla FEM (Federazione Europea Metalmeccanici).

La sede nazionale è a Roma.

La Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici assume negli atti ufficiali la sigla UILM.

ART. 2 - FINALITÀ

La UILM si prefigge di promuovere, nell'ambito della salvaguardia e del rafforzamento dei valori di libertà e di democrazia sanciti dalla Costituzione Repubblicana, la più ampia

partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici alle scelte aziendali del Paese favorendone l'assunzione di maggiore responsabilità diretta nei luoghi di lavoro e nella società.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, la UILM intende:

- a) assicurare la presenza del sindacato in ogni luogo di lavoro;
- b) promuovere ogni iniziativa sul piano sociale e sindacale e dell'impegno politico atta al raggiungimento della piena occupazione;
- c) garantire il diritto alla salute ed alla integrità individuale e collettiva dei lavoratori e lavoratrici attraverso la promozione di una capacità di intervento sull'ambiente e dell'Organizzazione del Lavoro affinché la difesa della persona si affermi su qualsiasi altro interesse;
- d) portare avanti una politica salariale e contrattuale coerente alle finalità espresse;
- e) attivare forme di partecipazione diretta nella organizzazione del lavoro e nella conduzione della azienda sul piano gestionale;
- f) accrescere il livello culturale e professionale dei lavoratori e delle lavoratrici; che favorisca la crescita di pari opportunità in tutti i luoghi di lavoro;
- g) tutelare e assistere in tutte le sedi i lavoratori nelle vertenze sindacali e nell'affermazione dei loro diritti e delle libertà sociali e civili;
- h) perseguire l'unità sindacale dei lavoratori quale condizione necessaria per il raggiungimento di tali obiettivi. In questo ambito la scelta unitaria della UILM si esprime concretamente attraverso la pratica politica ed operativa con la FIM e la FIOM.
- i) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no profit" promovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILM può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici da persone iscritte, associate o partecipanti. Tali attività non si

considerano prevalentemente commerciali ed usufruiscono del regime fiscale previsto dalle leggi. Per questo la UILM si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 3 - ADESIONE ALLA UILM

Possono essere iscritti alla UILM tutti i lavoratori e le lavoratrici che prestano la loro opera in aziende destinate alla produzione e alla lavorazione di metalli ed affini ed alla installazione di impianti, o comunque appartenenti contrattualmente alla categoria metalmeccanica.

L'iscrizione avviene tramite le strutture del Sindacato Provinciale di categoria, oppure con la sottoscrizione della delega prevista nei CCNL; il prelievo della tessera UILM ha valore di accettazione delle norme del presente Statuto e quindi di adesione alla UILM.

ART. 4 - DEMOCRAZIA INTERNA

I rapporti interni alla UILM si fondano sui principi della democrazia sindacale. Ad ogni iscritto/iscritta sono garantite a tutti i livelli le più ampie libertà di espressione, di elaborazione, di manifestazione del dissenso e di circolazione delle idee nonché di partecipazione alla determinazione degli indirizzi e delle scelte politiche dell'Organizzazione.

Tutte le cariche rappresentative sono elettive; le elezioni dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente Statuto ed alle norme elettorali emanate dagli organismi competenti e che dovranno prevedere la possibilità di presentazione di più liste, qualora richiesto da almeno il 20% dei voti congressuali.

Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice nell'ambito degli organismi competenti, ove non sia diversamente specificato, ed impegnano tutta l'Organizzazione. Di fronte al manifestarsi di eventuali posizioni di minoranza, ad esse va garantita la libertà di esprimersi nelle sedi e con gli strumenti propri dell'Organizzazione.

Gli eventuali casi di indisciplina sono giudicati in base alle norme fissate nel presente Statuto.

Non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri organismi esterni alla organizzazione.

Le organizzazioni aderenti alla UILM non possono comunque operare presso le sedi di qualsiasi Partito o movimento politico.

ART. 5 - ELEZIONI DI 1° e 2° GRADO

Le elezioni si distinguono in: elezioni di primo grado ed elezioni di secondo grado.

Nelle elezioni di primo grado, a livello di fabbrica, hanno diritto al voto tutti i lavoratori e lavoratrici in possesso della tessera della UILM ed in regola con il pagamento delle quote associative. Il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per interposta persona.

Nelle elezioni di secondo grado il voto è attribuito al delegato e/o alla delegata il quale dispone di tanti voti per quanti sono gli iscritti da loro rappresentati.

La elezione in sede congressuale, ai vari livelli, del Comitato Direttivo avviene con voto palese su lista unica concordata.

Si attua il voto segreto se un numero di delegati, rappresentati almeno il 20% dei voti congressuali, lo richiede con un atto formale sottoscritto e presentato in Congresso.

In questo caso dovranno essere predisposte due o più liste e il Comitato Direttivo sarà eletto attribuendo alle liste un numero di posti proporzionali ai voti riportati da ciascuna lista.

L'elezione in sede congressuale, ai vari livelli, degli altri organi dirigenti delle strutture e dei delegati / delegate per le istanze superiori, avviene a voto palese su lista unica.

ART. 6 - COMITATO ELETTORALE

Per ogni elezione dovrà essere nominato un Comitato Elettorale, con il compito di:

- a) garantire e controllare il corretto svolgimento delle elezioni;
- b) verificare le eventuali incompatibilità;
- c) rendere noti i risultati delle elezioni.

ART. 7 - RICORSI

Contro eventuali irregolarità ed infrazioni che venissero commesse in sede di elezione, ogni elettore ed ogni elettrici potrà presentare ricorso scritto, entro il termine di 5 giorni dallo scrutinio, al Comitato Direttivo della Organizzazione Provinciale o Regionale interessata.

In seconda istanza l'elettore o l'elettrici potrà ricorrere al Comitato Direttivo Nazionale il quale decide in via inappellabile ed a maggioranza di voti.

ART. 8 - CANDIDATI

Ogni iscritto/iscritta alla Organizzazione può essere candidato/a alle elezioni delle cariche sindacali, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

La presentazione dei candidati o candidate non potrà essere accompagnata da mozioni di corrente.

ART. 9 - PREAVVISO CONGRESSI

Delle convocazioni di ogni Congresso di Sindacato Provinciale e di Sindacato Regionale deve essere data comunicazione alla Segreteria della UILM Nazionale e alle istanze immediatamente superiori almeno un mese prima.

ART. 10 - PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE

Ciascuna struttura che partecipa al Congresso Nazionale della UILM deve compilare il verbale delle elezioni dei propri delegati e delegare al Congresso stesso e rimmetterlo in copia alla UILM non oltre 15 giorni dopo la data del proprio Congresso.

ART. 11 - RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE

Tutti gli aderenti alla UILM, ricoprano essi cariche dirette o meno, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, e ad applicare le decisioni prese dai competenti organi federali.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

La UILM risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale.

PARTE SECONDA

La struttura della UILM

ART. 13 - L'ASSEMBLEA DI BASE DELLA UILM

L'Assemblea di Base della UILM è lo strumento di dibattito, di elaborazione e di verifica delle politiche sindacali in fabbrica, nonché l'istanza fondamentale congressuale della UILM.

Essa è composta da tutti gli iscritti e le iscritte alla UILM.

Sono suoi compiti specifici:

- eleggere i delegati e le delegate al Congresso Provinciale;
- decidere, d'intesa col sindacato Provinciale, la candidatura degli iscritti UILM per l'elezione delle R.S.U. e degli R.L.S.;
- identificare le istanze dei lavoratori e delle lavoratrici in sede aziendale, e orientare le scelte e le attività sindacali degli organismi di fabbrica;
- costituire il G.A.U. (GRUPPO AZIENDALE UILM)
- L'Assemblea di Base può essere convocata dal G.A.U. o dal sindacato Provinciale, previa comunicazione al G.A.U.

Le Assemblee di Base della UILM sono di norma aperte a tutti i lavoratori e lavoratrici.

Ad esse possono intervenire con diritto di parola i lavoratori e le lavoratrici senza scelta confederale e i non iscritti al sindacato.

ART. 14 - IL GRUPPO AZIENDALE UILM (G.A.U.)

Il G.A.U. è l'organismo di direzione politica ed organizzativo della UILM di fabbrica.

Esso è riconosciuto dalla UILM Provinciale.

Il G.A.U. si compone:

- dai candidati e candidate UILM presentati per l'elezione delle R.S.U. e R.L.S.;
- dai componenti del Comitato Direttivo Provinciale e Regionale e dell'Assemblea Nazionale, presenti in fabbrica.

Sono suoi compiti specifici:

- attivare il consenso ed il tesseramento dei lavoratori e delle lavoratrici verso la UILM;
- convocare l'Assemblea di Base degli iscritti e delle iscritte;
- rappresentare e confrontare negli organismi aziendali gli orientamenti e le scelte sindacali dell'Assemblea degli iscritti e delle iscritte.

Il G.A.U. elegge, su proposta della Segreteria Provinciale e/o Regionale un responsabile o una responsabile.

ART. 15 - IL SINDACATO PROVINCIALE

Il Sindacato Provinciale di Categoria raggruppa tutti gli iscritti e le iscritte alla UILM nell'ambito del proprio territorio.

Sono suoi compiti specifici:

- a) promuovere l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici alla UILM;
- b) dirigere la politica sindacale e contrattuale della categoria nell'ambito del proprio territorio;
- c) definire la dislocazione delle Zone o Leghe e coordinarne il funzionamento.

ART. 16 - IL SINDACATO REGIONALE

I Sindacati Provinciali costituiscono il Sindacato Regionale.

Compiti del Sindacato Regionale sono:

- a) dirigere la politica sindacale della categoria nell'ambito del Territorio Regionale, quando essa attiene a problemi di settori, comparti e politiche contrattuali. Realizzare iniziative della categoria per lo sviluppo della programmazione regionale;
- b) coordinare ed orientare le politiche organizzative dei Sindacati Provinciali, con particolare riferimento al tesseramento, alla formazione, alla stampa, alla ricerca, alla costituzione di Centri studi;
- c) realizzare il massimo raccordo politico tra le analisi e le proposte del coordinamento delle donne sulla condizione femminile nel lavoro e nella società; alla diffusione nel territorio della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini affinché diventi patrimonio comune dell'organizzazione.

- d) il Segretario Responsabile nel sindacato Regionale deve coincidere con il Segretario Responsabile della Provincia capoluogo di Regione

ART. 17 – COORDINAMENTI REGIONALI

Il Coordinamento Regionale è costituito dalle Strutture Provinciali della stessa Regione e deve operare in stretto rapporto con la Segreteria Nazionale.

- **Composizione**

I Coordinamenti Regionali sono costituiti da tutti i segretari provinciali della regione di riferimento. Il Coordinatore Regionale, qualora non ne faccia parte, partecipa di diritto ai lavori della Direzione Nazionale.

- **Coordinatore**

Il Coordinatore Regionale sarà individuato dalla Segreteria Nazionale sentiti i territori interessati.

- **Compiti**

I compiti del Coordinamento Regionale sono di carattere politico e organizzativo e sono mirati al conseguimento di una maggiore efficienza dell'azione sindacale a livello regionale.

A questo scopo, dunque, il Coordinatore Regionale:

- a) tiene i rapporti con le Istituzioni Regionali;
- b) tiene i rapporti sia con l'Unione Regionale UIL, sia con le altre categorie;
- c) coordina le politiche organizzative dei Sindacati Provinciali, con particolare riferimento al tesseramento e alla formazione;
- d) tiene i rapporti con la FIM e la FIOM per decidere le iniziative unitarie ai livelli Regionale e Provinciale;
- e) coordina la politica sindacale e contrattuale della categoria a livello Regionale con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello dell'artigianato;
- f) rappresenta la categoria nel comitato regionale per l'artigianato;
- g) promuove le iniziative inerenti ai progetti su formazione, salute, sicurezza ecc..

ART. 18 - L'UNIONE NAZIONALE

Tutti i Sindacati Provinciali e Regionali costituiscono l'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM).

PARTE TERZA

Organi e Organismi della UILM

ART. 19 – ORGANI E ORGANISMI NAZIONALI DELLA UILM

Nella composizione degli organismi si deve tenere conto della effettiva presenza delle donne, al fine di favorire le pari opportunità.

Gli organismi della UILM sono:

- Il Congresso;
- L'Assemblea Nazionale;
- Il Comitato Direttivo Nazionale;
- La Direzione Nazionale;
- La Segreteria Nazionale;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 20 - IL CONGRESSO NAZIONALE - COMPITI

Il Congresso Nazionale è il massimo organo della UILM a cui spettano i poteri deliberativi.

Sono suoi compiti particolari:

- a) esaminare il rendiconto organizzativo e finanziario dell'Organizzazione;
- b) deliberare sull'indirizzo politico che deve seguire l'Organizzazione;
- c) eleggere l'Assemblea Nazionale;
- d) eleggere il Comitato Direttivo Nazionale;

- e) eleggere il Collegio Nazionale dei Probiviri e il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- f) deliberare sulle modifiche al presente statuto;
- g) eleggere i delegati al Congresso Nazionale della UIL

ART. 21 - IL CONGRESSO - CONVOCAZIONE

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo Nazionale o almeno 1/3 degli iscritti alla UILM, ovvero per decadenza del Comitato Direttivo Nazionale secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Comitato Direttivo Nazionale almeno 90 giorni prima. Il Comitato Direttivo Nazionale fissa altresì, di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati in proporzione al numero degli organizzati in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati, tramite i delegati, i 2/3 degli iscritti, ed in seconda convocazione quando sia rappresentato 1/3 degli iscritti.

ART. 22 - IL CONGRESSO - NON CUMULABILITÀ DELLE DELEGHE

Non è ammesso il cumulo delle deleghe.

In caso di impossibilità del delegato effettivo a partecipare al Congresso, subentra il delegato supplente nell'ordine di elezione.

Ogni altro trasferimento di delega potrà avvenire, solo in sede congressuale, verso altro delegato appartenente alla stessa Struttura di elezione.

Non è consentito, in questo caso, il cumulo di più di 2 deleghe.

ART. 23 - IL CONGRESSO - COMPOSIZIONE

Al Congresso Nazionale partecipano:

- a) con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi Provinciali e Regionali;
- b) con il diritto di parola i membri del Comitato Direttivo Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, ove non siano stati eletti delegati.

Le modalità di votazione vengono di volta in volta dal Comitato Direttivo Nazionale uscente attraverso un regolamento congressuale.

ART. 24 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE - DEFINIZIONE e COMPITI

L'Assemblea Nazionale è l'organo di dibattito e di confronto a cui è affidata la verifica della linea politica generale della Organizzazione.

L'Assemblea Nazionale:

- a) fissa gli orientamenti generali sui temi della politica sindacale e delle politiche per il perseguimento delle pari opportunità;
- b) definisce i criteri inerenti ai rapporti interni alla organizzazione, verso la Confederazione e verso le altre organizzazioni sindacali.

ART. 25 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE - COMPOSIZIONE

L'Assemblea Nazionale è composta da 395 componenti che vengono nominati con voto palese, dal Congresso.

Esso è formato:

- dai componenti il Comitato Direttivo Nazionale;
- dai rappresentati delle strutture provinciali che non fanno parte del Comitato Direttivo Nazionale;
- da una quota di delegati di fabbrica fino a concorrenza del numero complessivo.
- Partecipano di diritto all'Assemblea Nazionale i componenti del Coordinamento Nazionale Quadri.

ART. 26 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE - CONVOCAZIONE

L'Assemblea Nazionale è convocata almeno una volta l'anno dal Comitato Direttivo Nazionale che ne fissa l'Ordine del Giorno.

In via straordinaria può essere convocata su iniziativa motivata della Direzione Nazionale.

ART. 27 - IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE - DEFINIZIONE e COMPITI

Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo di direzione della UILM che tra un Congresso e l'altro, è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso.

Sono suoi compiti specifici:

- a) convocare il Congresso Nazionale fissandone le modalità di svolgimento;
- b) eleggere nel suo seno il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale e la Direzione Nazionale;
- c) eleggere nel suo seno il Presidente;
- d) eleggere i componenti la commissione organizzativa;
- e) amministrare il patrimonio sociale, attraverso i rendiconti finanziari annuali;
- f) deliberare in materia di contribuzione ordinaria e straordinaria;
- g) decidere le sanzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti.

ART. 28 - COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE - CONVOCAZIONE

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce ordinariamente 2 volte l'anno. E' convocato dal Presidente in stretto rapporto con la Segreteria Nazionale che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Esso può essere convocato in via straordinaria:

- ogni qualvolta la Segreteria Nazionale o la Direzione Nazionale lo ritengano necessario;
- quando lo richieda 1/3 dei suoi componenti;
- quando lo richieda 1/3 delle strutture Provinciali.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti.

Per le delibere, relative ad elezioni ed alla approvazione dei rendiconti, è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 29 - IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE - COMPOSIZIONE

Il Comitato Direttivo Nazionale è composto da 103 componenti.

Oltre i componenti effettivi, fanno parte di diritto del Comitato Direttivo Nazionale, senza diritto di voto, i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Il Comitato Direttivo Nazionale può deliberare sostituzioni di suoi componenti decaduti a qualsiasi titolo; in questo caso le sostituzioni avvengono con i candidati provenienti dalle stesse strutture. Potranno essere effettuate cooptazioni, a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale.

La somma delle sostituzioni e delle cooptazioni non potrà superare il 50%, nei qual caso l'organismo decade e si dovrà procedere alla convocazione straordinaria del Congresso.

ART.30 - LA DIREZIONE NAZIONALE - DEFINIZIONE e COMPITI

La Direzione Nazionale è l'organismo di verifica della attuazione delle decisioni del Comitato Direttivo Nazionale e ad esso risponde del suo operato.

Sono suoi compiti specifici:

- a) orientare le scelte relative ai rapporti interni e con la UIL;
- b) assicurare il coordinamento della contrattazione e delle decisioni relative ai settori produttivi;
- c) amministrare il patrimonio sociale;

- d) promuovere l'azione disciplinare verso i componenti del Comitato Direttivo Nazionale e decidere sulle gestioni straordinarie delle strutture nei casi previsti dal presente Statuto.

ART. 31 - LA DIREZIONE NAZIONALE - COMPOSIZIONE

La Direzione Nazionale è composta da 23 componenti.

Essa è formata:

- dalla Segreteria Nazionale;
- da componenti proposti dalla Segreteria Nazionale.

Partecipano di diritto ai lavori della Direzione Nazionale:

- il Presidente del Comitato Direttivo Nazionale;
- il Presidente dell'Assemblea Nazionale;
- l'Apparato Nazionale.

ART. 32 - LA DIREZIONE NAZIONALE - CONVOCAZIONE

La Direzione Nazionale è convocata dalla Segreteria Nazionale che ne indica la data, la località, l'ordine del giorno.

ART. 33 - LA SEGRETERIA NAZIONALE - COMPOSIZIONE e COMPITI

La Segreteria Nazionale provvede alla esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo Nazionale, assicura la direzione operativa delle attività dell'Unione Nazionale; delibera sulle questioni che hanno carattere di urgenza e coordina l'iniziativa con i Sindacati Provinciali e Regionali, con le Federazioni Nazionali di altre categorie, con la Confederazione UIL e con i Sindacati Internazionali. La Segreteria convoca il CDN, la Direzione Nazionale, la Commissione Organizzativa.

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da un numero di componenti stabilito dal Comitato Direttivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale funziona collegialmente e le decisioni possono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

La Segreteria Nazionale risponde del suo operato al Comitato Direttivo Nazionale.

ART. 34 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta la UILM di fronte a terzi e in giudizio.

ART. 35 - IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di 7 componenti eletti dal Congresso Nazionale.

Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive ed esecutive negli organismi Nazionali di categoria. I componenti effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio è competente ad esaminare:

- in prima istanza i ricorsi presentati, entro il termine di 15 giorni, avverso provvedimenti presi dal Comitato Direttivo Nazionale e dalla Direzione Nazionale;
- in seconda istanza i ricorsi presentati, entro il termine di 15 giorni, avverso i giudizi emessi dai Collegi dei Probiviri delle strutture Provinciali e/o Regionali.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è tenuto ad esprimere, pena la decadenza del provvedimento impugnato, il suo giudizio nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

ART. 36 - IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 4 componenti eletti dal Congresso.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto ai lavori del Comitato Direttivo Nazionale.

I componenti del Collegio non possono rivestire cariche direttive ed esecutive negli Organismi Nazionali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare 2 volte l'anno, di norma ogni 6 mesi, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, i documenti amministrativi e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria i miglioramenti contabili che ritenga opportuni e segnalando le eventuali deficienze.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può disporre, su delibera della Direzione Nazionale, controlli sulla regolarità della amministrazione dei Sindacati Provinciali e Regionali.

Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sul rendiconto amministrativo e finanziario della UILM nel periodo tra un Congresso e l'altro.

ART. 37 - L'APPARATO NAZIONALE

I componenti dell'Apparato Nazionale, in funzione dell'incarico ricoperto e per il tempo di durata dello stesso, partecipano ai lavori del Comitato Direttivo Nazionale e della Direzione Nazionale, sempre che non siano già eletti.

ART. 38 - ORGANI DEL SINDACATO REGIONALE

Sono Organi del sindacato Regionale:

- Il Congresso;
- Il Comitato Direttivo;

- Il Comitato Esecutivo;
- La Segreteria;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 39 - IL CONGRESSO REGIONALE - COMPITI

Il Congresso:

- a) esamina e discute le attività del Sindacato Regionale sulla base della relazione del Comitato Direttivo uscente;
- b) stabilisce gli indirizzi politici ai quali si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito della Categoria e della Confederazione;
- c) esamina il rendiconto organizzativo e finanziario;
- d) elegge il Comitato Direttivo Regionale;
- e) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) elegge il Collegio dei Probiviri;
- g) elegge i delegati al Congresso Nazionale UILM;
- h) elegge i delegati al Congresso della Unione Regionale UIL.

ART. 40 - IL CONGRESSO REGIONALE - CONVOCAZIONE

Il Congresso Regionale ha luogo normalmente in preparazione del Congresso Nazionale della UILM e del Congresso della Unione Regionale. Esso può inoltre essere convocato su richiesta di almeno 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo Regionale.

ART. 41 - IL CONGRESSO REGIONALE - COMPOSIZIONE

Al Congresso Regionale partecipano:

- con diritto di voto tutti i delegati eletti nei Congressi Provinciali;

- con diritto di parola i componenti degli organismi regionali uscenti, ove non siano stati eletti, ed i componenti del Comitato Direttivo espressi nell'ambito regionale.

ART. 42 - IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE - COMPITI

Il Comitato Direttivo Regionale è l'organo di direzione politica tra un Congresso e l'altro.

Sono suoi compiti specifici:

- a) convocare il Congresso Regionale fissandone le modalità di svolgimento;
- b) eleggere nel suo seno l'Esecutivo, la Segreteria Regionale ed il Segretario Responsabile;
- c) approvare annualmente i rendiconti;
- d) decidere le sanzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce almeno due volte l'anno. Esso può essere convocato in via straordinaria quando richiesto da 1/3 dei suoi componenti o 1/3 delle strutture territoriali.

Per le delibere, relative ad elezioni ed all'approvazione dei rendiconti, è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 43 - IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo ha il compito di attuare le decisioni del Comitato Direttivo. E' formato da un numero di componenti stabiliti dal Comitato Direttivo.

Partecipano ai lavori del Comitato Esecutivo, con voto consultivo, i componenti dell'apparato Regionale, ove non siano eletti.

ART. 44 - LA SEGRETERIA REGIONALE

Il numero dei componenti della Segreteria Regionale è deciso dal Comitato Direttivo, non può essere comunque inferiore a 3 compreso il Segretario Responsabile. Compito della Segreteria è dirigere l'attività del Sindacato Regionale, coordinandola con quella dei Sindacati Provinciali di categoria e dei Sindacati Regionali delle altre categorie e della Unione Regionale.

ART. 45 - IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 3 componenti effettivi e da 3 supplenti ed è eletto dal Congresso.

Elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo competente ad esaminare in prima istanza, il ricorso, presentato entro 15 giorni, avverso provvedimenti disciplinari presi dal Comitato Direttivo Regionale.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è tenuto ad esprimere, pena la decadenza del provvedimento impugnato, il suo giudizio nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

I Probiviri non possono ricoprire cariche direttive nel Sindacato Regionale.

ART. 46 - IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti effettivi e da 3 supplenti ed è eletto dal Congresso.

Elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio provvede almeno ogni anno, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al controllo dei libri contabili e ne riferisce al Comitato Direttivo con apposito verbale, che deve essere inviato alla Segreteria Nazionale.

Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria attività tra un Congresso e l'altro.

I componenti il Collegio non possono ricoprire cariche direttive nel Sindacato Regionale.

ART. 47 - ORGANI DEL SINDACATO PROVINCIALE

Sono organi del Sindacato Provinciale:

- Il Congresso;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;

- La Segreteria;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 48 - IL CONGRESSO PROVINCIALE - COMPITI

Il Congresso Provinciale:

- a) esamina e discute l'attività del sindacato sulla base della relazione del Comitato Direttivo uscente;
- b) stabilisce gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato, nell'ambito delle scelte di politica sindacale della Categoria e della Confederazione;
- c) esamina il rendiconto organizzativo e finanziario;
- d) elegge il Comitato Direttivo Provinciale;
- e) elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- f) elegge il Collegio Provinciale dei Probiviri;
- g) elegge i delegati al Congresso Regionale ed al Congresso Nazionale;
- h) elegge i delegati al Congresso della Camera Sindacale Provinciale e al Congresso dell'Unione Regionale.

ART. 49 - IL CONGRESSO PROVINCIALE - CONVOCAZIONE

Il Congresso del Sindacato Provinciale ha luogo normalmente in preparazione del Congresso Nazionale della UILM e della Camera Sindacale Provinciale. Esso può inoltre essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo, o di 1/3 degli iscritti e, comunque, nell'ipotesi di decadenza del Comitato Direttivo.

ART. 50 - IL CONGRESSO PROVINCIALE - COMPOSIZIONE

Al Congresso partecipano:

- con diritto di voto tutti i delegati regolarmente eletti nelle assemblee di fabbrica o di zona sulla base del numero degli iscritti in regola con il pagamento delle quote sindacali;
- con diritto di parola i componenti degli organismi uscenti, ove non siano eletti delegati, ed i componenti del Direttivo Regionale, dell'assemblea Nazionale eletti nell'ambito territoriale.

ART. 51 - IL COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE - COMPOSIZIONE e

COMPITI

Il Comitato Direttivo del Sindacato Provinciale è l'organo di direzione politica tra un Congresso e l'altro.

Sono suoi compiti specifici:

- a) convocare il Congresso Provinciale fissandone le modalità di svolgimento;
- b) eleggere nel suo seno il Comitato Esecutivo, la Segreteria Provinciale ed il Segretario responsabile al quale dovrà essere consegnata copia del presente statuto, che il medesimo dovrà quindi dichiarare di ben conoscere in particolare quanto alle norme che ne disciplinano i limiti del mandato (artt. 60 e 61);
- c) approvare annualmente i rendiconti;
- d) decidere le sanzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti;

Esso si riunisce di norma una volta ogni 2 mesi, e comunque almeno 6 volte l'anno.

Esso può essere convocato in via straordinaria quando richiesto da 1/3 dei suoi componenti.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, i componenti eletti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

ART. 52 - IL COMITATO ESECUTIVO PROVINCIALE

Di norma a livello territoriale è costituito il Comitato Esecutivo che ha il compito di attuare le decisioni del Comitato Direttivo. Esso è formato da un numero di componenti stabilito dal Comitato Direttivo.

Partecipano ai lavori del Comitato Esecutivo, i componenti dell'apparato Provinciale ove non siano eletti.

ART. 53 - LA SEGRETERIA PROVINCIALE

Il numero dei componenti la Segreteria Provinciale è deciso dal Comitato Direttivo, non può essere comunque inferiore a 3 compreso il Segretario Responsabile.

ART. 54 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri del Sindacato Provinciale è composto da 3 componenti effettivi e da 3 supplenti ed è eletto dal Congresso.

Elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è l'Organo competente ad esaminare in prima istanza, il ricorso, presentato entro 15 giorni avverso provvedimenti disciplinari presi dal Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere, pena la decadenza del provvedimento impugnato, il suo giudizio nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

I Probiviri non possono ricoprire cariche direttive nel Sindacato Provinciale.

ART. 55 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Sindacato Provinciale è composto da 3 componenti effettivi e da 3 supplenti ed è eletto dal Congresso.

Elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio provvede almeno ogni anno, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al controllo dei libri contabili e ne riferisce al Comitato Direttivo con apposito verbale, che dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale.

Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sull'attività svolta tra un Congresso e l'altro.

I componenti del Collegio non possono ricoprire cariche direttive nel Sindacato Provinciale.

ART. 56 - LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA - DEFINIZIONE e COMPITI

La Commissione Organizzativa è l'organismo di verifica e di controllo del rispetto dei principi di responsabilità patrimoniale delle strutture di Categoria ai vari livelli.

Sono suoi compiti specifici:

- a) applicare le procedure di controllo dell'attività amministrativa delle strutture Provinciali e Regionali ai fini di cui sopra;
- b) in particolare, effettuare tutti i controlli di carattere amministrativo, necessari a garantire l'osservanza degli obblighi di cui ai successivi artt. 60 e 61, anche con poteri ispettivi nei casi di irregolarità emergenti dall'esame dei rendiconti.

Nei casi gravi di violazione, la Commissione potrà agire con carattere d'urgenza ricorrendo al commissariamento ad acta.

Le decisioni saranno comunque sottoposte a ratifica della Direzione Nazionale.

ART. 57 - LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA - COMPOSIZIONE e CONVOCAZIONE

La Commissione Organizzativa è eletta tra i componenti del Comitato Direttivo Nazionale cui risponde del suo operato.

La Commissione è composta da 10 componenti ed è presieduta dal Segretario Nazionale responsabile dell'Organizzazione.

La Commissione Organizzativa è convocata dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

ART. 58 - TERMINI DI CONVOCAZIONE

Salvo casi di particolare urgenza tutti gli Organismi devono essere convocati, nei tempi previsti con comunicazione dell'Ordine del Giorno, almeno tre giorni prima.

ART. 59 - SOSPENSIONE e DECADENZA DAGLI INCARICHI

Si intendono sospesi dalle cariche ricoperte negli organismi ai vari livelli quei componenti nei confronti dei quali siano stati proposti provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto.

La sospensione decadrà automaticamente qualora il giudizio del Collegio dei Probiviri sia favorevole al componente stesso, ovvero la sospensione sarà automaticamente trasformata in decadenza qualora il giudizio espresso sia negativo. I tempi della sospensione devono essere in coerenza con quelli previsti dagli artt. 65 - 66 - 67, del presente Statuto.

Si intendono inoltre automaticamente decaduti quei componenti che per tre volte consecutive senza avere addotto giustificazioni, non partecipino alle riunioni o che non rinnovino la tessera di iscrizione al Sindacato.

PARTE QUARTA

Rapporti interni

ART. 60 - RAPPORTI AMMINISTRATIVI

I Sindacati Provinciali ed i Sindacati Regionali sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi che rispondono delle obbligazioni assunte nella persona del proprio Segretario Responsabile.

Le strutture suddette o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla UILM, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

E' fatto obbligo ai Sindacati Provinciali e Regionali di approvare il rendiconto consuntivo e preventivo entro il 30/3 di ogni anno e di inviarne copia alla Commissione Nazionale di Organizzazione, sottoscritta dal Segretario responsabile e dal Segretario amministrativo per attestarne la veridicità, entro il 30/4 di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo dovrà essere composto da un conto economico e da uno stato patrimoniale, dai quali dovranno risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale dell'organizzazione, nonché tutte le entrate e le uscite.

Alla copia del rendiconto, da inviarsi alla Commissione Nazionale di Organizzazione dovrà essere allegato un elenco dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della struttura Provinciale e/o Regionale e una copia della documentazione attestante l'adempimento, da parte delle strutture Provinciali e/o regionali, ad ogni obbligo di natura fiscale e specificatamente a quelli di sostituto d'imposta, nonché agli obblighi previdenziali.

La Direzione Nazionale può predisporre controlli di natura amministrativa sui Sindacati Provinciali e Regionali per verificare l'esattezza dei rendiconti e delle comunicazioni amministrative presentate.

Tali attività, come quella di disporre eventuali interventi di natura finanziaria a favore dei Sindacati Provinciali e Regionali, costituiscono normale forma di assistenza propria della UILM senza assunzione di corresponsabilità.

La Segreteria Nazionale è tenuta a presentare ogni anno al Comitato Direttivo il rendiconto della Unione Nazionale specificato per capitoli e dettagliato in ogni voce per le entrate ed uscite.

Per tutti gli atti amministrativi deve essere prevista la firma nella persona del Segretario Generale e/o di altro Segretario incaricato per l'amministrazione, sulla base delle decisioni del Direttivo competente.

ART. 61 - RESPONSABILITÀ DEI SEGRETARI PROVINCIALI

E' fatto divieto ai Sindacati Provinciali e/o Regionali e per essi ai rispettivi Segretari Responsabili di contrarre obbligazioni in misura eccedente le risorse finanziarie di rispettiva competenza.

Il Segretario Provinciale e/o Regionale sarà responsabile anche nei confronti di terzi - in uno, si intende con il patrimonio della rispettiva organizzazione - degli obblighi derivanti da norme di legge o di natura pattizia (prima fra tutti quelli fiscali e previdenziali), afferenti l'attività svolta dalla struttura provinciale e/o regionale.

Il Segretario Provinciale e/o regionale in via di regresso nei confronti dell'organizzazione sindacale per le obbligazioni assunte in violazione alle disposizioni che precedono e sarà comunque tenuto a rimborsarla per tutte le sopravvenienze passive che all'organizzazione sindacale dovessero derivare per effetto di atti ed omissioni a lui imputabili (quali, sempre a mero titolo esemplificativo, il mancato assolvimento ad oneri fiscali e previdenziali).

ART. 62 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il Segretario Responsabile, all'atto della sua elezione dovrà sottoscrivere un verbale in cui dichiara di ben conoscere lo Statuto, ed in particolare gli articoli 60 e 61, e tale verbale dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.

ART. 63 - QUOTE SINDACALI CONTRIBUZIONE ORDINARIA

Tutti gli iscritti alla UILM hanno l'obbligo del pagamento delle quote sindacali, con il conseguente diritto di avere la tessera UIL.

La contribuzione dovrà essere versata alle strutture della UILM di competenza, le quali hanno l'obbligo del pagamento delle quote deliberate di anno in anno dal Comitato

Centrale della UIL e dal Comitato Direttivo Nazionale della UILM, tramite la UILM Nazionale.

ART. 64 - CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA

La UILM su delibera, con maggioranza qualificata dei 2/3 del proprio Comitato Direttivo può fissare contributi straordinari a carico dei Sindacati Provinciali e Regionali.

ART. 65 - GESTIONE STRAORDINARIA

L'intervento per la gestione straordinaria ai vari livelli deve essere deciso a maggioranza dei 2/3 dei componenti della Direzione Nazionale o del Comitato Direttivo della Struttura competente, quando si verificano i seguenti casi:

- a) inesistenza o provata inefficienza di un Organo Dirigente;
- b) incapacità ad esprimere la Segreteria;
- c) esistenza di un'azione esterna incompatibile con gli indirizzi approvati dagli Organi Statutari, capace di provocare disorientamenti e disgregazione, danneggiando il prestigio della Organizzazione;
- d) Congresso convocato e svolto senza il rispetto delle norme statutarie;
- e) irregolarità amministrative recanti grave danno alla Organizzazione;
- f) gestione da parte della Segreteria del Sindacato Provinciale e Regionale in modo contrario ai principi di democrazia sindacale contenuti nello Statuto;
- g) mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli organi Statutari in caso di vertenze a carattere Nazionale.

In caso di gestione straordinaria l'Unione Nazionale interviene sui Sindacati Provinciali sentito il parere del Sindacato Regionale, della Camera Sindacale e della Unione Regionale UIL.

La gestione straordinaria si esplica mediante la nomina di un Comitato di Reggenza o di un Commissario.

La gestione straordinaria è immediatamente operativa.

Ricorso avverso può essere presentato al Comitato Direttivo che deve decidere entro 1 mese dal suo ricevimento.

La gestione straordinaria non può superare la durata di 6 mesi, in casi eccezionali di 1 anno.

ART. 66 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e NORME

A carico del lavoratore iscritto alla UILM resosi responsabile di atti in contrasto con la lettera e lo spirito del presente statuto possono essere assunti i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo scritto;
- b) destituzione dalla carica sindacale;
- c) espulsione dalla Organizzazione con ritiro della tessera.

In caso di particolare gravità e urgenza gli organi competenti possono sospendere cautelativamente l'iscritto in attesa della definizione del provvedimento.

Il provvedimento viene deciso dall'Organo Direttivo della struttura alla quale l'iscritto appartiene. Il provvedimento di espulsione deve essere preso da detto Organo a maggioranza assoluta dei componenti.

Nel caso in cui l'iscritto è componente di più di un organismo, la decisione del provvedimento deve essere presa dall'organismo di maggiore livello.

In tal caso la struttura di appartenenza trasmetterà alla struttura di cui sopra tutta la documentazione avendo tale struttura ogni facoltà di decisione che comunque dovrà essere assunta entro un mese dalla data di acquisizione della documentazione, pena la decadenza del procedimento.

All'iscritto è data facoltà di ricorso entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

ART. 67 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - PROCEDURE

Gli organi abilitati a decidere nelle forme previste dall'articolo precedente debbono essere convocati con l'indicazione esplicita nell'Ordine del Giorno della forma di provvedimento

disciplinare proposto nonché della indicazione dell'iscritto e delle motivazioni cui si riferisce tale provvedimento.

Copia della convocazione dell'organo con l'Ordine dei Giorni deve essere spedita con raccomandata all'iscritto oggetto di possibile sanzione.

Anche gli addebiti, specificati nei loro aspetti essenziali, devono essere comunicati all'iscritto mediante lettera raccomandata.

Di norma la comunicazione degli addebiti deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'organo abilitato a decidere le sanzioni disciplinari. La data considerata valida è quella del timbro postale della comunicazione degli addebiti.

L'interessato ha il diritto di fornire controdeduzioni scritte all'organo chiamato a decidere.

ART. 68 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - RICORSI

La comunicazione del provvedimento disciplinare adottato deve essere spedita all'iscritto a mezzo raccomandata entro il termine perentorio di tre giorni dalla data della decisione dell'organo.

Entro il termine massimo di quindici giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del provvedimento disciplinare, l'iscritto ha facoltà di presentare ai Probiviri ricorso avverso al provvedimento. Su sua richiesta è fatto obbligo al Collegio dei Probiviri convocarlo per le eventuali controdeduzioni.

La prima istanza di ricorso è quella dei Probiviri della stessa struttura che ha emesso il provvedimento; in caso di prosecuzione del ricorso, dopo l'esito di prima istanza, si passa ai Probiviri della struttura immediatamente superiore.

ART. 69 - INCOMPATIBILITÀ INTERNE

La carica di componente della Segreteria Nazionale UILM è incompatibile con la carica di Segretario Confederale, di componente la Segreteria della Camera Sindacale Provinciale e della Unione Regionale o di altra Unione di categoria.

Del Comitato Direttivo della UILM non possono inoltre far parte i Segretari Generali della Camera Sindacale Provinciale, della Unione Regionale ed i Segretari Confederali.

Le cariche di Segretario Responsabile del Sindacato Provinciale e del Sindacato Regionale di categoria sono incompatibili con le cariche di Segretario Responsabile della Camera Sindacale Provinciale e della Unione Regionale.

Non possono far parte della Segreteria del Sindacato Provinciale e del Sindacato Regionale di categoria il Segretario Responsabile della Camera Sindacale Provinciale e della Unione Regionale.

Non possono essere candidati alla carica di Segretario Generale, Segretario Responsabile o di componente la Segreteria nelle strutture sindacali della UILM coloro che al momento della candidatura abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.

In casi di motivata necessità il Comitato Direttivo ad ogni livello può stabilire particolari deroghe.

ART. 70 - INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

Le cariche esecutive di partito e della UILM ai rispettivi livelli sono tra loro incompatibili.

La carica di componente degli Organi elettivi a tutti i livelli dell'Organizzazione è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, Parlamentare nazionale, di Consigliere (o componente di assemblea) Regionale, Provinciale, Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e di componente la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale.

La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e – per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti – la candidatura a componente

il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli Organismi statutari e la decadenza dagli incarichi.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a membro della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi.

ART. 71 - REGOLAMENTI PER LA SECONDA AFFILIAZIONE

Per regolare il funzionamento degli organi statutari o per rispondere a specifiche situazioni (seconde affiliazioni) possono essere istituiti regolamenti sulla base delle norme dello statuto UIL e dello Statuto della Unione Confederale Quadri UIL.

I regolamenti approvati a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo hanno valore statutario.

ART. 72 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto non può essere modificato che dal Congresso Nazionale.

Le modifiche devono essere approvate a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica allo Statuto, approvate ai rispettivi Congressi Provinciali e/o Regionali, devono essere inviate alla Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso Nazionale.

ART. 73 - APPLICABILITÀ DELLE NORME

Le norme contenute nel presente Statuto, che dovessero risultare in contrasto con quelle contenute nello Statuto della UIL, potranno essere omogeneizzate dal Comitato Direttivo Nazionale UILM, dopo apposita verifica effettuata dalla Segreteria Nazionale UILM.

Le situazioni non previste dal presente Statuto sono regolate dallo Statuto Confederale UIL per quanto applicabili.